



# La sicurezza sul lavoro è cultura professionale

**Chi è obbligato a cosa e chi ne ha la facoltà. La sicurezza sul posto di lavoro è entrata a pieno titolo nella formazione del medico veterinario**

**C**arlo Pizzirani (foto) è una risorsa preziosa della veterinaria, è il caso di dire che è la nostra sicurezza. Per l'esperienza e per i titoli acquisiti (è formatore

Aifos professionista) è oggi una vera autorità nel campo della salute, della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, anche fra gli addetti ai lavori sui quali ha il vantaggio della conoscenza applicata sul campo. E la nostra fortuna è che sia anche un Collega. La materia, ostica e solo apparentemente arida, è padroneggiata da Pizzirani tanto abilmente e appassionatamente che finisce per conquistare anche i più scettici.

Alla decima edizione dei corsi organizzati dall'ANMMI per la sicurezza sul lavoro, il primo soccorso e l'antincendio, Carlo Pizzirani, insieme a Gianmario Corbani, Direttore del Pronto Soccorso di Cremona e all'infermiere Cristiano Belluardo, ha fatto lezioni (foto medio: 955) ad una platea sempre più attenta e coinvolta. Sala gremita, posti esauriti, con tante scuse per i Colleghi non ammessi che dovranno aspettare la prossima edizione. Grazie a Carlo Pizzirani una materia non veterinaria viene recepita come un momento formativo qualificante e nient'affatto avulso dalla gestione di una struttura veterinaria. Che è un luogo di lavoro a tutti gli effetti. Non è solo una questione di pedissequa osservanza di legge, è cultura professionale. In questa intervista abbiamo cercato di proporre a tutti i nostri lettori le domande ricorrenti in sala e di puntualizzare alcune fasi salienti di questi quattro giorni dedicati alla sicurezza.

**Carlo Pizzirani, quali sono state le più importanti novità introdotte dal nuovo Decreto Legislativo n. 81 del 2008 rispetto al vecchio D.Lvo 626?**

La novità principale è l'ampliamento del campo di applicazione. Con l'81/08 certi obblighi vengono estesi anche al lavoratore autonomo che, nel nostro settore, è il libero professionista che gestisce da solo la propria struttura, senza che all'interno della stessa siano presenti figure di lavoratori a titolo diverso: tirocinanti, laureati o non laureati, di volontari, di collaboratori occasionali, di dipendenti nel senso stretto della definizione, cioè assunti con un contratto di lavoro. Che poi sia studio, ambulatorio o clinica, alle leggi sulla sicurezza non interessa, si tratta sempre di luoghi di lavoro. Precedentemente, il libero professionista che gestisce la struttura da solo era completamente fuori dal campo di applicazione delle leggi sulla sicurezza, quindi non c'era da parte del singolo professionista nessun articolo di legge sulla sicurezza da rispettare. Da maggio del 2008 invece, data di entrata in vigore dell'81 questo professionista è obbligato al rispetto dell'articolo 21.

**Dalla platea sono arrivate domande a raffica sul "collaboratore"...**

Oggi, in campo veterinario l'organizzazione più frequente è quella di un singolo professionista o di più colleghi associati in associazione professionale che si avvalgono dell'aiuto di colleghi esterni che praticano branche della medicina veterinaria in modo specialistico e che si recano ad esercitare in varie



**Carlo Pizzirani, relatore ai corsi ANMMI per la sicurezza sul lavoro, è formatore Aifos (Associazione Italiana Formatori Sicurezza) e membro Aias (Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza).**

strutture identificati come "collaboratore", cioè quel lavoratore a cui si affidano dei lavori in appalto all'interno della struttura che è e rimane di responsabilità del titolare.

In questo caso, gli obblighi che impone il nuovo decreto legislativo n. 81/08 sono diversi e fanno riferimento agli articoli 21 e 26 dello stesso decreto legislativo. La parte principale è che il titolare, che nella nomenclatura della legge sulla sicurezza si definisce "datore di lavoro", deve provvedere alla valutazione di tutti i rischi che sono presenti in quel determinato ambiente. Questa valutazione deve essere condivisa con il "collaboratore" che, a sua volta, potrebbe introdurre in quel determinato ambiente di lavoro dei nuovi rischi, legati strettamente alle procedure diagnostiche che va ad applicare.

**E come si procede alla valutazione dei rischi?**

Anche se la legge non richiede espressamente la partecipazione a corsi di formazione, è implicita e la legge la lascia intendere, anche se non lo sottoscrive; infatti si intuisce che necessita una preparazione specifica per provvedere e procedere a una valutazione dei rischi che sia efficace e che preveda l'applicazione di tutti quei provvedimenti che servono a ridurre davvero i pericoli rappresentati dai rischi valutati. È la partecipazione al corso per RSPP (responsabile servizi protezione e prevenzione) che fornisce le conoscenze appropriate.

**Quando ci sono più associati, su chi ricadono gli obblighi?**

Nel caso in cui l'organizzazione della struttura preveda la compartecipazione di più associati è consigliabile che nello statuto dell'associazione stessa sia introdotto un articolo o una postilla in cui si conferisca ad uno degli associati la responsabilità per tutto quello che è inerente la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Questo affinché ricadano su una sola figura, oltre che le responsabilità, anche le eventuali sanzioni, che altrimenti sarebbero commi-

nate a tutti gli associati, una per ciascuno! Invece di essere una sola sanzione, possono essere tante quante sono gli associati a fronte della medesima violazione.

**Spesso ti sono state fatte domande che parlavano di soci e associati. Puoi chiarire la differenza?**

Da un punto di vista giuridico il "socio" è all'interno di una società cioè di una attività che deve essere obbligatoriamente iscritta alla camera di commercio. Da un punto di vista di legislazione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro il socio è un "lavoratore", quindi la sua presenza obbliga la struttura ad essere assoggettata a tutte le leggi in materia. Un'associazione professionale invece non ha l'obbligo di essere iscritta alla camera di commercio e gli associati non sono considerati dalla legislazione sul lavoro dei "lavoratori". Gli associati diventano "datori di lavoro", in maniera solidale, qualora subentrino nella struttura un "lavoratore" e cioè un volontario, un tirocinante praticante o un dipendente vero e proprio.

**Parliamo dei tirocinanti...**

L'articolo 2 dell'81/08 definisce le varie figure del mondo del lavoro e soprattutto definisce in maniera estremamente dettagliata quelle che devono essere considerate "lavoratori/lavoratrici". Nel nostro mondo professionale la figura che crea più imbarazzo ed è difficile da collocare e da identificare è il tirocinante. Questa definizione ben si confà al laureato o laureando che viene inviato presso una struttura veterinaria privata, dall'università dopo che tra l'università e il titolare della struttura è stato steso un regolare contratto o accordo formale. La stessa cosa si può dire di studenti di scuola media superiore soprattutto di quegli istituti ad orientamento socio-sanitario o biologico che vengono inviati presso strutture veterinarie per il loro tirocinio sempre dietro regolare accordo sancito tra l'istituto di istruzione e la struttura del professionista. Naturalmente, in questo caso, il tirocinante ha una copertura assicurativa garantita da chi lo invia ed è previsto un periodo ben prestabilito della durata del tirocinio. È comunque sempre sotto la responsabilità del titolare per quanto riguarda tutte quelle problematiche che potrebbero sorgere per la non applicazio-



**Cristiano Belluardo del Pronto Soccorso di Cremona durante le esercitazioni sulle manovre di primo intervento da attuare in caso di emergenza.**

ne delle norme sulla sicurezza. Negli altri casi, il tirocinante volontario, laureato o non laureato che sia, non è previsto da nessuna legge dello Stato italiano e sarebbe più giusto definirlo "praticante". In entrambi i casi comunque l'articolo 2 considera queste figure come dei veri e propri "lavoratori" e pertanto costringe il titolare della struttura all'applicazione e al rispetto di tutte le norme, le leggi, i decreti che sono vigenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

**Se un titolare è da solo e l'unico lavoratore ai sensi dell'81 è il tirocinante, per un tirocinante a periodo deve sobbarcarsi tutti gli adempimenti della legge sulla sicurezza?**

Purtroppo sì, quindi dalla semplice applicazione di quanto previsto dall'articolo 21 si passa ad dover nominare un RSPP, un responsabile del primo soccorso, un addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e responsabile dell'evacuazione. Tutte e tre queste figure per essere tali devono essere in possesso di un attestato che naturalmente viene rilasciato dopo aver frequentato l'apposito corso di formazione. Le altre prescrizioni di legge da dover rispettare sono dall'obbligo di detenere un registro degli infortuni regolarmente vidimato, e compilato quando necessario, ad avere un documento di valutazione dei rischi, ad avere un medico competente (medico di medicina del lavoro) qualora la valutazione dei rischi lo ritenga opportuno.

**Avere gli impianti a norma rientra negli obblighi che hai appena elencato?**

No, avere impianti certificati rientra nei doveri di tutti coloro che hanno una struttura veterinaria, indipendentemente dall'organizzazione che è presente al suo interno. Infatti, nello specifico dell'impianto elettrico si parla di obblighi di collaudo biennale per "ambienti destinati ad uso medico". Riferendoci specificatamente all'impianto elettrico si deve tener presente che deve essere stato realizzato seguendo le indicazioni fornite da un progetto eseguito da una figura professionale autorizzata a questo e deve essere stato certificato dall'installista che lo ha eseguito (certificazione di esecuzione del lavoro "alla regola dell'arte"). La verifica periodica dell'efficacia della messa a terra dell'impianto elettrico viene eseguita dall'apposito ufficio dell'ASL competente per territorio o da ditte certificatrici che abbiano ottenuto una autorizzazione regionale. Questa verifica è dal 2002 a spese del contribuente e deve essere il professionista stesso a richiederla. Per la mancata verifica sono previste sanzioni economicamente importanti.

Gli altri impianti, quello idrico, quello di distribuzione di gas medicali e quello di condizionamento dell'aria ambiente devono essere certificati dall'installatore. In questo caso non è prevista verifica da parte dell'organo di controllo ma deve essere regolarmente eseguita la manutenzione prevista dai manuali d'uso e manutenzione che devono obbligatoriamente accompagnare i macchinari che ne fanno parte.

**Quando la legge definisce le figure presenti sul luogo di lavoro come considera un'eventuale collaboratrice domestica?**

Naturalmente, se è domestica non è sul posto di lavoro. L'articolo 2 dell'81 specifica la figura del collaboratore o della collaboratrice domestica non considerandola un "lavoratore" semplicemente perché il legislatore ha voluto lasciar fuori dagli obblighi di legge la famiglia che utilizza questa figura lavorativa all'interno della propria abitazione. È chiaro che quando questa agisce in un luogo di lavoro, come lo è una struttura veterinaria, non è più "domestica".

**Hai parlato del DVR, soffermiamoci su**



**QUALI OBBLIGHI?**

**ARTICOLO 21**

(es. utilizzare attrezzature di lavoro rispondenti a requisiti di sicurezza; munirsi di dispositivi di protezione individuale; facoltà di partecipare a corsi di formazione sulla sicurezza)

**ARTICOLO 21 E ARTICOLO 26**

(in aggiunta agli obblighi ex art. 21, è prevista l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi)

**TUTTI GLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'81**

(es. nomina di RSPP; addetto primo soccorso; addetto antincendio)

**CHI È OBBLIGATO?**

**1. il titolare unico che lavora da solo**

*Sul luogo di lavoro è presente solo il medico veterinario titolare della struttura*

**2. i titolari che lavorano da soli in associazione professionale**

*In entrambi i punti non esistono altre figure all'infuori del professionista o dei professionisti titolari*

**Il titolare unico/i titolari associati quando sono presenti collaboratori occasionali**

*Se alla situazione di cui sopra si aggiunge la presenza del collaboratore si richiede l'osservanza anche dell'articolo 26 oltre che dell'articolo 21 del D.Lvo 81/08*

**Il datore di lavoro della struttura veterinaria**

*In tutte le altre situazioni (presenza di soci, tirocinanti, volontari, dipendenti) si applica tutto il disposto normativo del D.Lvo 81/2008*

**questo documento.**

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è un cartaceo che deve scaturire dalla valutazione dei rischi e deve esserne l'atto finale. È un documento complesso, nel contempo semplice da redigere per il medico veterinario, all'interno del quale si fornisce all'eventuale atto ispettivo una serie di informazioni che caratterizzano e qualificano il luogo di lavoro: gli operatori, le procedure e tutto quello che si è fatto e che si farà per ridurre in maniera considerevole i rischi ed i pericoli presenti sul luogo di lavoro. Questo documento sarà obbligatorio a partire dal 1 luglio del 2012. Fino ad allora la nostra valutazione dei rischi potrà concludersi con la redazione di una semplice autocertificazione, in cui si attesta che la valutazione è stata compiuta. Sia la semplice autocertificazione che in futuro il DVR dovranno avere "data certa", cioè dovranno essere datati in modo incontestabile. La data certa si ottiene recandosi presso un qualsiasi sportello postale oppure spedendo a noi stessi per posta elettronica (e stampandola) o per raccomandata. In quest'ultimo caso purtroppo il documento rimarrà all'interno della busta e non potrà essere accessibile a nessuno se non all'eventuale ispettore. Concludo dicendo che il DVR è un documento dinamico e perciò dovrà essere aggiornato ogni volta che all'interno del luogo di lavoro cambiano le attività o cambia il personale.

**Cosa fare per non arrivare impreparati al 1 luglio del 2012?**

Il consiglio che io do ai colleghi è quello di eseguire la valutazione dei rischi e per il momento concluderla con la redazione della semplice autocertificazione. Nel frattempo, dedicando piccoli ritagli di tempo, ognuno di voi elaborerà per iscritto il DVR passo per passo, ponderando bene quello che deve contenere e sarà così pronto a sostituire l'autocertificazione con il DVR quando la legge lo imporrà: il 1 luglio del 2012.

**Durante la tua relazione hai parlato del mansionario, definendolo una prassi ancora troppo spesso ignorata nel mondo della veterinaria per cui ti chiedo di chiarire meglio il concetto.**

Il mansionario è quella parte del DVR in cui si attribuiscono mansioni diverse a figure lavorative diverse. Ha una notevole importanza, al di là di rendere più chiare e corrette le competenze e, di conseguenza, i rapporti tra coloro che lavorano gomito a gomito, e per il datore di lavoro è spesso la possibilità di essere sollevato dalla responsabilità quando si verifica un infortunio nel caso che questo succeda durante un'attività che non era prevista nel mansionario. Per spiegare meglio ancora il concetto, si potrebbe far l'esempio di una receptionist che ha avuto redatto un mansionario che prevedeva esclusivamente lavoro di segreteria, che su-

bisce un infortunio da morso di un cane nel momento in cui lo appropria in sala d'attesa. Questo non era espressamente previsto nel mansionario e perciò l'infortunio è derivato da una attività arbitraria della receptionist e quindi non ricade sotto la responsabilità del datore di lavoro. Oltretutto, la receptionist durante la fase di informazione e formazione a cui era stata sottoposta dal titolare della struttura aveva ricevuto indicazioni sul rischio "morso" e le era stato spiegato che avrebbe dovuto utilizzare, eventualmente, i dispositivi di protezione individuale previsti (es. la museruola)

**Cosa succede in caso di mancata nomina dell'RSPP?**



**I corsi per RSPP, addetti al primo soccorso e all'antincendio si sono svolti dal 26 al 29 novembre presso la sede ANMVI di Cremona. Quella di novembre è stata la decima edizione. I corsi saranno riproposti nel 2010.**

L'ultima circolare ministeriale, la circolare n.33 del 10 novembre 2009 dice che la struttura che non ha nominato l'RSPP quando la cosa rientrava fra i suoi obblighi, può incorrere nel sequestro della struttura stessa fino a quando non provvede. Questa è la circolare a cui riferirsi per la corretta applicazione del potere di sospensione dell'attività lavorativa. Il provvedi-

mento di sospensione ha il fine di "far cessare il pericolo per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori", e prevede anche sanzioni legate all'impiego di "personale non risultante dalla documentazione obbligatoria" e alla violazione "in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro" gravi e reiterate. Insomma non si scherza.

**Alitosi?**

**Restomyl<sup>®</sup>**  
supplemento

**Migliora l'alito**  
Controlla placca e tartaro

**NUOVO!**

**Migliora l'alito**  
**Controlla placca e tartaro**

**www.innovet.it**

**innovet**  
VETERINARY INNOVATION